

Decreto legge 145/2013

17 Gennaio 2014

In merito agli aggiornamenti sui provvedimenti di interesse per il nostro settore, il **decreto legge 145/2013** riguardante il piano “**Destinazione Italia**” contiene alcune disposizioni in materia di **lavori pubblici**. Il provvedimento, in particolare, differisce l’entrata in vigore delle disposizioni che impongono la stipulazione dei contratti pubblici in modalità elettronica a pena di nullità, facendo salvo il pregresso.

Il decreto legge inoltre integra il comma 3 dell’art. 118 del Codice dei contratti pubblici, **consentendo alla stazione appaltante, in casi di particolare urgenza inerente al completamento dell’opera, di pagare direttamente il subappaltatore o il cottimista** durante l’esecuzione, anche qualora il bando non avesse contemplato tale modalità di pagamento. Si prevede, poi, la possibilità di consentire, in presenza di procedure concordatarie, i pagamenti spettanti all’impresa affidataria, ai subappaltatori o ai cottimisti, anche se la disposizione presenta margini notevoli di incertezza interpretativa, ad esempio, nella parte in cui sembra affidare i pagamenti direttamente al Tribunale competente in merito all’ammissione alle procedure stesse.

Viene infine previsto che le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione di cui all’articolo 237-bis del Codice dei contratti pubblici (relativo alle opere in esercizio nei settori speciali) si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del Codice stesso. L’art. 237-bis del Codice consente lo svincolo automatico dell’80% delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, e per le quali l’esercizio si sia protratto per oltre un anno.